



**DECRETO N. 41**

**in data 9 Aprile 2020**

***Ulteriori* misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.**

#### **IL PRESIDENTE**

**Visti** gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

**Visto** l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

***Visto*** Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 39 del 6 Aprile 2020, recante *“Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”*

**Considerato necessario** integrare le misure adottate con l'ordinanza sopracitata, al fine di prevenire la formazione di aggregazioni contrastanti con il contenimento e la prevenzione del contagio, soprattutto nelle giornate di Pasqua e pasquetta in cui i cittadini potrebbero per tradizione spostarsi maggiormente;

**Ritenuto opportuno** prevedere di conseguenza la chiusura al pubblico degli esercizi commerciali nella giornata del 12 Aprile a partire dalle ore 13 e nel 13 aprile 2020 per tutta la giornata.

Sentite in data 9 Aprile le Associazioni datoriali e le Associazioni di rappresentanza degli Enti Locali;


## ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottano le seguenti misure:

1. La chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali dalle ore 13.00 del 12 Aprile sino alla mezzanotte del 13 Aprile 2020.
2. Nel rispetto dei propri orari di apertura, restano escluse dal presente divieto le farmacie, le parafarmacie e tutti gli esercizi dedicati alla vendita esclusiva di prodotti sanitari.
3. Restano ammesse le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici purché nel rispetto dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie, della disciplina del settore commercio e della normativa fiscale.

La presente ordinanza, che integra il Decreto n. 39 del 6 Aprile, ha efficacia con decorrenza immediata e fino al 13 Aprile 2020.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.



*on. Alberto Cirio*